

INPS

DETERMINAZIONE N. 96 del 20 DIC 2017

OGGETTO: Cessione diretta sul mercato del patrimonio immobiliare da reddito. Accordo con Agenzia delle Entrate per attività di valutazione immobiliare.

IL PRESIDENTE

Visto il DPR 30 aprile 1970 n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

Visto il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994 n. 479 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

Visto l'art. 7, comma 8, del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122;

Visto il D.P.R. 16 febbraio 2015 con il quale il Prof. Tito Boeri è stato nominato, per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data del decreto medesimo, Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.M. del 13 gennaio 2017 con il quale è stata nominata la dott.ssa Gabriella Di Michele, direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Istituto adottato con determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, da ultimo modificato con determinazione presidenziale n.125 del 26 luglio 2017;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS adottato con determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016, da ultimo modificato con determinazione presidenziale n.125 del 26 luglio 2017;

Visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità;

Visto l'art. 8 comma 15, del Decreto-Legge n. 78 del 31 maggio 2010 recante "*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*" convertito, con modificazioni, nella Legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il successivo decreto interministeriale 10 novembre 2010, adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e pubblicato in G.U. n. 12 del 17 gennaio 2011 ed, in particolare, il comma 1 dell'art. 2 (Piani d'investimento);

Preso atto della Direttiva del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'Economia e delle finanze Prot. 01/Gab/0012214/2.176 del 10 febbraio 2011, pubblicata in G.U. n. 135 del 13 giugno 2011, in ordine all'applicazione dell'art. 8 commi 4, 8, 9, 15 del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazione nella Legge 30 luglio 2010 n. 122;

Preso atto che, in forza del Decreto Legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, nella legge n. 410 del 23 novembre 2001, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 24 novembre 2001, erano state emanate disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliari, ai sensi delle quali, nell'ambito delle due operazioni di cartolarizzazione SCIP 1 e SCIP 2 sono stati trasferiti alla Società "S.C.I.P. - SOCIETÀ CARTOLARIZZAZIONE IMMOBILI PUBBLICI S.R.L." portafogli di immobili di proprietà dell'Istituto e degli Enti nel frattempo incorporati;

Preso atto che la legge 27 febbraio 2009 n. 14, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 30 dicembre 2008 n. 207, ha posto in liquidazione il patrimonio separato della prima e della seconda operazione di cartolarizzazione della S.C.I.P. e che, ai sensi dell'articolo 43 bis comma 2 della stessa, i beni immobili che alla data di entrata in vigore del provvedimento medesimo erano di proprietà della S.C.I.P. sono stati trasferiti in proprietà ai soggetti originariamente proprietari degli stessi;

Preso atto che, al comma 12 del citato articolo 43 bis della predetta norma sono disciplinate le modalità con le quali gli Enti possono procedere alla vendita diretta degli immobili trasferiti, fatti salvi in ogni caso i diritti spettanti agli aventi diritto, e richiamate le disposizioni

applicabili contenute nel Decreto Legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, nella legge n. 410 del 23 novembre 2001, e nel Decreto Legge 23 febbraio 2004, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2004, n. 104;

Visto il comma 2 dell'art. 38 del Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96 che ha previsto la sostituzione integrale del punto c) del secondo comma dell'art. 8 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni con Legge 7 agosto 2012, n.135 prescrivendo così che l'INPS provveda *"alla completa dismissione del proprio patrimonio immobiliare da reddito, nel rispetto dei vincoli di legge ad esso applicabili, ivi compresi quelli derivanti dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, anche attraverso il conferimento di parte del patrimonio a fondi di investimento immobiliare costituiti dalla società di gestione del risparmio di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'obiettivo di perseguire una maggiore efficacia operativa ed una maggiore efficienza economica"* e che inoltre *"L'INPS provvede all'attuazione di quanto disposto dal presente comma nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"*;

Tenuto conto che con la Determinazione Presidenziale n. 97, del 7 giugno 2017, avente ad oggetto "Piano di investimento e disinvestimento del patrimonio immobiliare non strumentale e del patrimonio mobiliare 2017-2019" sono stati predisposti i criteri generali del piano di investimento e disinvestimento ed il piano pluriennale per il triennio 2017-2019;

Tenuto conto che tali criteri generali sono stati predisposti sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, da ultimo con le Deliberazioni n. 14, del 4 aprile 2017, avente ad oggetto "Piano pluriennale degli investimenti e disinvestimenti del patrimonio dell'Istituto" e n. 17 del 9 maggio 2017, avente ad oggetto "Relazione Programmatica per gli anni 2018-2020";

Tenuto conto che il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, con la propria Deliberazione n. 23 del 18 luglio 2017, ha, approvato il Piano di investimento e disinvestimento del patrimonio immobiliare non strumentale e del patrimonio mobiliare 2017-2019 adottato con

Determinazione Presidenziale n. 97, del 7 giugno 2017 e integrato con successiva Determinazione Presidenziale n. 120 del 18 luglio 2017;

Tenuto conto che, con riferimento al piano triennale di investimento 2017-2019, è stato emanato da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il previsto decreto interministeriale di verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica di cui di cui all'art. 8 comma 15, del citato Decreto-Legge n. 78 del 31 maggio 2010 convertito, con modificazioni, nella Legge 30 luglio 2010, n. 122, trasmesso con nota n. 171801 del 14 settembre 2017;

Vista la Determinazione Presidenziale n. 131 del 2 agosto 2017 con la quale è stato adottato il Regolamento per gli Investimenti e disinvestimenti immobiliari, il quale disciplina, tra l'altro, le procedure per le dismissioni immobiliari;

Visto il Piano per il triennio 2018-2020, adottato e approvato rispettivamente con determinazione presidenziale n. 154 del 11 ottobre 2017 e con deliberazione del CIV n. 28 del 24 ottobre 2017, il quale ha confermato i criteri generali delle operazioni già precedentemente previste, prevedendo, inoltre, la pianificazione anche per l'annualità 2020;

Rilevato che, sulla base della nuova formulazione del secondo comma dell'art. 8 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, l'Istituto, nel perseguimento dell'obiettivo della completa dismissione del proprio patrimonio immobiliare da reddito, può procedere, oltre al conferimento parziale di immobili a fondi immobiliari chiusi, anche alla cessione diretta di immobili sul mercato, nel rispetto delle disposizioni di legge contenute nel decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, ove applicabili;

Tenuto conto che, anche con riferimento alla cessione diretta sul mercato del patrimonio immobiliare da reddito, sia per gli immobili cartolarizzati retrocessi, sia per gli immobili originariamente non interessato dalle operazioni di cartolarizzazione, rimangono confermati i criteri generali di disinvestimento di riferimento adottati con la Determinazione Presidenziale n. 97, del 7 giugno 2017 ed approvati dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, con la propria Deliberazione n. 23 del 18 luglio 2017;

Rilevato che, nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione, le attività di valutazione del patrimonio immobiliare complessivo trasferito erano affidate all'Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate), sulla base di una convenzione sottoscritta con la SCIP s.r.l.;

Rilevato che il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 prevede che la determinazione del prezzo di vendita di ciascun bene immobile e unità immobiliare, possono essere affidati all'Agenzia del territorio e a società aventi particolare esperienza nel settore immobiliare, individuate con procedura competitiva, e che il prezzo di vendita degli immobili e delle unità immobiliari è determinato sulla base delle valutazioni correnti di mercato, prendendo a riferimento i prezzi effettivi di compravendite di immobili e unità immobiliari aventi caratteristiche analoghe;

Rilevato che, in occasione della retrocessione degli immobili cartolarizzati residui delle operazioni SCIP 1 e SCIP 2, per effetto delle disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 43 bis della legge 14/2009, il valore di trasferimento degli immobili in questione era stato determinato dall'Agenzia del Territorio, sulla base delle liste contenenti gli elementi identificativi degli immobili in possesso della SCIP;

Rilevato che il comma 13 del medesimo articolo prevede che *"L'Agenzia del territorio, a seguito del trasferimento, individua gli immobili di pregio su richiesta degli Enti proprietari. Restano salvi i criteri di individuazione dei suddetti immobili previsti dal comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e disciplinati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 14 agosto 2002."*;

Rilevato che, in occasione della predisposizione dei criteri generali del piano di investimento e disinvestimento e del piano pluriennale per il triennio 2017-2019, in previsione della necessità di procedere a un rilevante numero di stime dei prezzi di mercato da porre a base delle offerte in opzione, unitamente alle analoghe stime per le altre modalità di vendita indicate, si era ritenuto di prevedere il ricorso a modalità di stima del valore di mercato ulteriori rispetto al ricorso all'Agenzia delle Entrate, con il coinvolgimento del Coordinamento Generale Tecnico Edilizio dell'Istituto, con particolare riferimento ai casi di procedure d'asta ad evidenza pubblica ed in presenza di valori di stima più recenti di cui effettuare l'aggiornamento

Rilevato che, in linea con quanto previsto all'interno dei criteri generali del piano di investimento e disinvestimento e del piano pluriennale per il triennio 2017-2019, al fine di armonizzare le procedure di vendita, le previsioni sopra indicate sono state inserite anche all'interno del Regolamento, per gli Investimenti e disinvestimenti immobiliari, approvato con la Determinazione Presidenziale n. 131 del 2/8/17;

Rilevato che, in particolare, all'interno del Titolo Terzo - Disinvestimenti immobiliari, è stato previsto che *"La perizia estimativa del prezzo di vendita, ove non diversamente disposto dalle vigenti norme, è effettuata dall'Agenzia delle Entrate, mediante apposita convenzione, da tecnici del Coordinamento Generale Tecnico Edilizio o da altri operatori specializzati selezionati sul mercato con le modalità normativamente previste."*;

Ravvisata l'opportunità di collocare all'interno di uno specifico "Accordo per attività di valutazione immobiliare" le attività di determinazione del valore di mercato e di individuazione degli immobili di pregio che saranno affidate all'Agenzia delle Entrate da parte dell'Istituto, con riferimento alla cessione diretta sul mercato del patrimonio immobiliare da reddito;

Preso atto dello schema di "Accordo per attività di valutazione immobiliare" predisposto dall'Istituto e dall'Agenzia delle Entrate, che allegato alla presente determinazione ne costituisce parte integrante;

Preso atto che gli aspetti economici dell'Accordo trovano fondamento nell'Allegato 1 della Convenzione triennale per gli esercizi 2017-2019, sottoscritta il 4 agosto 2017 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate e registrata alla Corte dei Conti il 30 agosto 2017, ove sono determinati i parametri su cui effettuare il rimborso per le attività di valutazione immobiliare e tecnico estimative rese alle Amministrazioni pubbliche, di cui all'art.1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165 e agli enti ad esse strumentali;

Preso atto che, in applicazione dei criteri indicati nella citata Convenzione, nell'Accordo sono definiti i seguenti parametri unitari :

- a) 55,00 euro (corrispondente a 0,13 giorni - uomo) per ciascuna unità da stimare nell'ambito dello stesso complesso immobiliare;
- b) 423,00 euro (corrispondente a 1 giorno - uomo) per singolo fabbricato sul quale verificare i requisiti del pregio;

Preso atto che i costi in questione graveranno sul Capitolo di spesa 8U 11 04 048 "Spese per la valutazione del patrimonio immobiliare da reddito da dismettere" del bilancio dell'Istituto;

Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;

Su proposta del Direttore Generale:

DETERMINA

Di adottare l'Accordo per attività di valutazione immobiliare" tra l'Istituto e l'Agenzia delle Entrate, secondo l'allegato schema che costituisce parte integrante della presente Determinazione.

Il Direttore Generale porrà in essere tutte le azioni necessarie all'esecuzione della presente Determinazione.

IL PRESIDENTE

Tito Michele Boeri

Documento firmato in originale

**ACCORDO PER ATTIVITA' DI VALUTAZIONE
IMMOBILIARE**

TRA

L'Agenzia delle Entrate (di seguito "Agenzia", o, congiuntamente all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale, "le Parti"), con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 426 c/d – Codice Fiscale 06363391001, legalmente rappresentata dal Direttore dell'Agenzia, Avv. Ernesto Maria Ruffini

E

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito "l'INPS") con sede in Roma Via Ciro il Grande, 21 - C.F. 80078750587, legalmente rappresentato dal, _

PREMESSO CHE

- A. l'art. 64, comma 3 bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, dispone che *"Ferme le attività di valutazione immobiliare per le amministrazioni dello Stato di competenza dell'Agenzia del demanio, l'Agenzia delle Entrate è competente a svolgere le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e dagli enti ad esse strumentali [...] mediante accordi, secondo quanto previsto dall'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Tali accordi prevedono il rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia, la cui determinazione è stabilita nella Convenzione di cui all'articolo 59."*;
- B. ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 , ed ai sensi dei decreti interministeriali del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 novembre 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2001 (Decreto di trasferimento SCIP1), e del 21 novembre 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 28 novembre 2002 (Decreto di trasferimento SCIP2), sono stati trasferiti alla SCIP srl unità immobiliari oggetto di dismissione;
- C. ai sensi dell'art. 43 *bis*, comma 12, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 sono stati posti in liquidazione i patrimoni separati conferiti alla SCIP srl con le operazioni di cartolarizzazione di cui al punto precedente e sono state retrocesse agli Enti originariamente proprietari le unità immobiliari cartolarizzate residue, non ancora alienate alla data del 28 febbraio 2009, prevedendosi, altresì, la prosecuzione, da parte degli Enti stessi, dell'attività di vendita di *"tutti i beni immobili ad essi trasferiti nel rispetto delle procedure regolanti l'alienazione degli stessi da parte della Scip per la seconda operazione di cartolarizzazione, per quanto compatibili, in modo da massimizzare gli incassi in relazione alla situazione del mercato immobiliare"*;
- D. ai sensi dell'art. 43 *bis*, comma 13, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, rientra tra i compiti demandati all'Agenzia del Territorio, ora Agenzia delle Entrate, l'individuazione degli immobili di pregio su richiesta degli enti proprietari;

- E. ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. c) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni, l'INPS provvede *"alla completa dismissione del proprio patrimonio immobiliare da reddito, nel rispetto dei vincoli di legge ad esso applicabili, ivi compresi quelli derivanti dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, anche attraverso il conferimento di parte del patrimonio a fondi di investimento immobiliare costituiti dalla società di gestione del risparmio di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'obiettivo di perseguire una maggiore efficacia operativa ed una maggiore efficienza economica."*;
- F. in funzione dell'obiettivo prioritario di pervenire al più agevole smobilizzo dell'intero portafoglio da reddito e della componente non più adibita a sede strumentale all'esito delle attività di razionalizzazione logistica concluse, assicurando contestualmente la massimizzazione dei proventi delle vendite, l'Istituto ha predisposto la programmazione delle operazioni di disinvestimento con apposito Piano;
- G. considerato che, nell'ambito del complesso quadro di valorizzazione e dismissione tracciato con il richiamato Piano, l'INPS intende avvalersi, in via generale, anche dell'Agenzia per le attività di ricognizione, valutazione tecnico-estimativa e di congruità, nonché per l'individuazione degli immobili di pregio ai sensi dell'art. 43 *bis*, comma 13, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e di eventuali altre attività istituzionalmente svolte dall'Agenzia;
- H. è interesse dell'INPS disporre della valutazione del proprio patrimonio immobiliare, al fine di dare attuazione alle previsioni contenute nell'art. 43 *bis*, comma 12, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;
- I. è interesse dell'Agenzia effettuare tale valutazione che, oltre a costituire un obbligo di legge, previsto, ai fini dell'individuazione degli immobili di pregio, dall'art. 43 *bis*, comma 13, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, consente di verificare la regolarità catastale del consistente portafoglio immobiliare di proprietà dell'INPS e quindi di tenere aggiornata la propria base dati catastale;
- J. ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 *"le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"*;
- K. detta modalità di intesa rappresenta uno strumento di azione coordinata tra più amministrazioni, finalizzato a rendere l'azione amministrativa efficiente, razionale e adeguata;
- L. che l'Agenzia è presente sul territorio nazionale con proprie strutture organizzate su base regionale e provinciale, ciascuna operante nell'ambito territoriale di propria competenza;
- M. che l'Agenzia si rende disponibile all'espletamento delle suddette attività;
- N. che l'Allegato 1 della Convenzione triennale per gli esercizi 2017-2019, sottoscritta il 4 agosto 2017 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia e registrata alla Corte dei Conti il 30 agosto 2017, prevede che i costi su cui effettuare il rimborso per le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative rese alle Amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs 30 marzo 2001, n. 165

e agli enti ad esse strumentali sono fissati in euro 423,00 (quattrocentoventitre/00) quale costo *standard* per giorno-uomo;

- O. che il presente Accordo prevede il rimborso dei costi sostenuti per l'espletamento delle attività che saranno richieste.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

tra l'Agenzia e l'INPS si stipula il presente accordo regolato dai seguenti articoli.

ART. 1

VALORE DELLE PREMESSE

- 1.1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ART. 2

OGGETTO

2.1 Oggetto del presente accordo è l'espletamento dei servizi, da svolgersi secondo l'ambito territoriale di competenza delle strutture dell'Agenzia, consistenti in:

- a) Perizia di stima per compravendita o trasferimento di diritti reali;
- b) Individuazione degli immobili di pregio.

ART. 3

ENTITA' ECONOMICA DELLE OPERAZIONI

3.1 Per l'espletamento delle attività di cui all'art. 2, l'INPS riconosce all'Agenzia, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per lo svolgimento delle stesse, un importo definito sulla base del costo *standard* di euro 423,00 (quattrocentoventitre/00) per giorno-uomo, di cui alla lett. N delle premesse.

Tale importo sarà determinato all'atto della specifica richiesta di prestazione nell'ambito degli accordi aggiuntivi previsti al successivo punto 3.3, in base ai giorni – uomo strettamente necessari all'espletamento delle prestazioni richieste e tenendo presente i seguenti parametri unitari:

- a) 55,00 euro (corrispondente a 0,13 giorni-uomo) per ciascuna unità da stimare nell'ambito dello stesso complesso immobiliare;
- b) 423,00 euro (corrispondente a 1 giorno-uomo) per singolo fabbricato sul quale verificare i requisiti del pregio.

3.2 Le Parti si impegnano a definire con successivi atti le eventuali modifiche all'importo del rimborso dei costi, previsto al punto precedente, che si dovessero rendere necessarie a seguito di nuove disposizioni di legge o di variazioni stabilite in sede di definizione della Convezione tra l'Agenzia e il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al punto N delle premesse.

3.3 I servizi saranno di volta in volta richiesti direttamente alla Direzione Centrale Osservatorio Mercato Immobiliare e Servizi Estimativi; le richieste dovranno contenere, tra l'altro, l'elenco definitivo degli immobili da valutare, nonché l'indicazione puntuale degli immobili da sottoporre a verifica per l'individuazione del pregio, ai sensi dell' art. 43 *bis*, comma 13, del decreto- legge 30 dicembre 2008, n. 207. L'Agenzia, per ciascuna richiesta, proporrà all'INPS la sottoscrizione per accettazione di uno specifico accordo aggiuntivo. In tale accordo saranno disciplinati gli aspetti relativi al rapporto di collaborazione e, in particolare, quelli riguardanti:

- a) l'elenco definitivo degli immobili da valutare;
- b) l'indicazione definitiva e puntuale degli immobili da sottoporre a verifica per l'individuazione del pregio, ai sensi dell' art. 43 *bis*, comma 13, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207;
- c) le modalità e i termini di esecuzione delle prestazioni;
- d) il rimborso dei costi complessivamente dovuto, secondo quanto previsto al precedente punto 3.1, per l'espletamento delle attività richieste;
- e) la data di consegna dei prodotti erogati, sulla base di uno specifico piano programmatico.

ART. 4

DURATA

4.1 Il presente accordo ha una durata di 3 anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.

ART. 5

RINVIO

5.1 Ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, cui l'art. 15 della medesima legge fa esplicito rinvio, si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di obbligazione e contratti, in quanto compatibili, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente accordo.

ART. 6

CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

6.1 Tutte le informazioni comunicate tra le Parti sono ritenute strettamente riservate e devono essere utilizzate unicamente per le finalità di cui al presente accordo, fermo restando gli obblighi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e coerentemente con le previsioni del d.lgs.14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni e integrazioni, sull'accesso civico.

ART. 7

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

7.1 Le parti dichiarano che il trattamento dei dati personali effettuato per l'esecuzione delle attività oggetto del presente accordo avviene nel rispetto della normativa vigente, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal D.lgs 30 giugno 2003, n.196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali.

7.2 Le Parti dichiarano che per l'esecuzione delle attività oggetto del presente accordo non è prevista da parte dell'Agenzia l'acquisizione dei dati personali di terzi quali ad esempio quelli relativi ai conduttori degli immobili.

ART. 8

CONTROVERSIE

8.1 Il Foro competente, in caso di controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del presente accordo, è il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, così come disciplinato dall'art. 133, comma 1, lettera a, n. 2 del D.lgs. 104/2010, rettificato e integrato dal d.lgs. 195/2011.

ART. 9

COMUNICAZIONI

Ogni avviso o comunicazione relativa al presente accordo deve essere inviata ai seguenti recapiti:

a) per Inps:

Direzione Centrale Patrimonio e Investimenti - Indirizzo PEC: dc.patrimonioearchivi@postacert.inps.gov.it
P.IVA 02121151001

b) per l'Agenzia delle Entrate: _____

Indirizzo PEC: _____

CF: 06363391001

[Luogo], li _____

Inps

(Nome Cognome)

F.to digitalmente

Agenzia delle Entrate

(Nome Cognome)

F.to digitalmente